

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE
DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI ALBIOLO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1**

ART. 3, COMMA 61, DELLA LEGGE 24.12.2003 N. 350

L'anno 2021, il giorno del mese di

TRA

Il **COMUNE DI ALBIOLO (CO)**, con sede in via San Francesco 2, Codice fiscale 80005530136, rappresentato dal Responsabile del Servizio....., autorizzato alla sottoscrizione con delibera di Giunta n. ... del;

E

Il **COMUNE DI MALNATE (VA)**, con sede in, n..... a Malnate Codice fiscale....., rappresentato da.....autorizzato alla sottoscrizione con delibera di Giunta n. ... del;

PREMESSO che il Comune di Albiolo ha indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria C1, profilo professionale "Agente di Polizia Locale", a tempo pieno e indeterminato presso l'Ufficio Polizia Locale;

VISTO l'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003 n. 350 che così recita *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;

VISTA la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla quale il *"previo accordo tra le amministrazioni interessate"* può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, così come affermato in precedenza anche dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013;

VISTA la direttiva della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 ad oggetto *"Linee guida sulle procedure concorsuali"*, dalla quale si evince che *"lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per le restanti amministrazioni dato che consente un'economicità dello svolgimento della procedura concorsuale"*;

DATO ATTO che la graduatoria definitiva è stata approvata con determinazione n. ... del da parte del competente Responsabile del servizio del Comune di Albiolo;

VISTA la richiesta inviata in data 13.10.2021 prot. n. 10498 dal Comune di Malnate al Comune di Albiolo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico in oggetto;

VISTO il parere favorevole preliminare, espresso dal Comune di Albiolo in data 25.10.2021 (prot. n.10935) per l'autorizzazione al fine di assunzione a tempo determinato;

tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Malnate della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto, di categoria C1, profilo professionale "Agente di Polizia locale", indetto dal Comune di Albiolo.

Il Comune di Albiolo mantiene la priorità nell'utilizzo della graduatoria, in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative. In particolare, il Comune di Albiolo si riserva l'assunzione del primo candidato utilmente classificato in graduatoria.

Fatto salvo quanto sopra, il Comune di Malnate è autorizzato ad accedere alla graduatoria in oggetto allo scopo di stipulare un (1) contratto di assunzione, a tempo pieno o part time, a tempo determinato o a tempo indeterminato, secondo le proprie esigenze operative. E' fatta salva la possibilità del Comune di Malnate di trasformare l'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora consentito dalla legge vigente al momento. Andrà in ogni caso rispettato, anche a tal fine, l'ordine della graduatoria, interpellando i candidati utilmente collocati.

I fini che si intendono perseguire col presente accordo sono:

- l'ottimizzazione delle risorse tramite il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale dei due enti mediante una unica procedura concorsuale;
- l'ampliamento della possibilità di impiego attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
- l'utilizzo flessibile della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti vacanti o che si rendessero tali, nello stesso profilo e categoria, anche a tempo determinato o a tempo parziale.

Ogni ente opera nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, secondo le disposizioni legislative vigenti nel tempo e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

La procedura di utilizzo della graduatoria dovrà avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni di personale previsti dall'art. 39 della legge n. 449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico – finanziarie dell'ente interessato.

Articolo 2

MODALITÀ OPERATIVE. IMPEGNI RECIPROCI

L'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Malnate avviene a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di Albiolo e solo dopo aver attivato le previste procedure di mobilità obbligatoria.

A tal fine, il Comune di Albiolo si impegna a trasmettere, su supporto informatico, la graduatoria con i dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico di ciascun candidato, con l'indicazione della posizione e del punteggio individuale.

Lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione. Il Comune di Malnate non può proporre l'assunzione al primo classificato, né ai candidati con i quali il Comune di Albiolo abbia già in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato derivante dall'utilizzo della graduatoria in oggetto. Viceversa, il Comune di Albiolo non proporrà l'assunzione a tempo indeterminato ai candidati con i quali il Comune di Malnate abbia già eventualmente stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato derivante dall'utilizzo della graduatoria in oggetto.

Al fine di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, vanno previamente consultati anche i candidati in graduatoria che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo determinato.

Le eventuali rinunce dei candidati devono essere acquisite formalmente al protocollo dell'ente procedente.

L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Malnate a tempo determinato o indeterminato, manifestato espressamente dal candidato idoneo all'uopo contattato, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato, che potrà essere contattato successivamente dal Comune di Albiolo o eventualmente da terzi Comuni con i quali il Comune di Albiolo abbia concluso ulteriori accordi.

Il Comune di Albiolo mantiene la titolarità della graduatoria dallo stesso formata, riservandosi il diritto di scorrere la graduatoria in ogni momento e quando ciò si renda necessario per il reclutamento di personale con profilo in questione, interpellando nell'ordine i candidati utilmente ivi collocati.

Il Comune di Albiolo si riserva altresì la facoltà di sottoscrivere accordi analoghi al presente con Comuni terzi, che saranno in ogni caso vincolati al rispetto dell'ordine di graduatoria. Il Comune di Malnate ne prende atto.

Delle disposizioni contenute nel presente accordo verrà data la necessaria informazione ai candidati idonei collocati in graduatoria.

L'idoneità alla mansione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, è operata dal medico competente del Comune che procede all'assunzione.

Articolo 3 TUTELA DEI DATI PERSONALI

A seguito della trasmissione della graduatoria con dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico di ciascun candidato, l'indicazione della posizione e del punteggio individuale, il Comune di Albiolo assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), con i conseguenti obblighi di materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4 RECESSO

Ciascuna parte, in caso di inosservanza degli impegni reciproci ovvero venute meno le esigenze che l'hanno giustificato, può recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta con un periodo di preavviso di sette giorni.

Articolo 5 DISPOSIZIONI FINALI

La validità del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intesa di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25.10.1972, n. 634 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ALBIOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER IL COMUNE DI MALNATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO